



COMUNE DI BERRA

Provincia Di Ferrara

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 41 del 11-07-2014

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - INAPPLICABILITA' DI SANZIONI E DI INTERESSI NEL CASO DI INSUFFICIENTE O MANCATO VERSAMENTO DEL TRIBUTO ENTRO IL 16 LUGLIO 2014 - ART. 10 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000, N 212 RECANTE LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE -.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **undici** del mese di **luglio** alle ore **08:30**, nella sede comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i signori

ZAGHINI ERIC	SINDACO	Presente
BARBIERI FILIPPO	VICE SINDACO	Presente
CENACCHI EGLE	ASSESSORE	Assente
GALLI FABIO	ASSESSORE	Presente
GULMINI ELISA	ASSESSORE	Presente

Presiede il SINDACO, ZAGHINI ERIC.

Partecipa il VICE SEGRETARIO DAL MORO ALESSANDRA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Risoluzione 23/06/2014, n. 1/DF - Ministero dell'economia e delle finanze avente ad oggetto: *“Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Imposta municipale propria (IMU) - Inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo - Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente”* nella quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - chiamato a dare risposta ad alcuni quesiti in merito all'applicabilità di sanzioni e interessi nel caso in cui, alla data di scadenza della prima rata, vale a dire il 16 giugno 2014, del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e dell'imposta municipale propria (IMU) non sia pervenuto o risulti insufficiente il versamento dei tributi da parte dei contribuenti - reca: *“L'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi in questo caso sarebbe giustificata dalle criticità relative sia alla tempistica di versamento del tributo, oggetto di recentissime novità legislative recate dal D. L. 9 giugno 2014, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2014, sia alla determinazione stessa del tributo. Queste circostanze hanno generato difficoltà dal punto di vista applicativo e organizzativo, soprattutto per i Centri di assistenza fiscale (CAF) che gestiscono un numero elevatissimo di versamenti.*

Al riguardo, considerata la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il meccanismo del versamento della prima rata della TASI, soprattutto in ragione delle citate novità normative intervenute a stretto ridosso della scadenza del 16 giugno 2014, a seguito della modifica del comma 688 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, già, peraltro, annunciata nel comunicato stampa « Consiglio dei Ministri n. 19» del 6 Giugno 2014, si ritiene applicabile l'art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente...omissis..” ed ancora *“Le criticità che hanno caratterizzato l'istituzione della TASI con riferimento alle modalità per l'esatto adempimento dell'imposta e la tempistica del versamento della stessa, hanno finito per avere riflessi anche sulla debenza e sul meccanismo applicativo dell'IMU, soprattutto in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi e dei molteplici punti di contatto, quali ad esempio l'identità di base imponibile, rinvenibili nelle citate imposte”* e conclude, infine, ritenendo che *“sussistano le condizioni per cui i comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall'art. 10 dello Statuto del contribuente, stabilendo, quindi, un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014, ovvero dalla pubblicazione del modello di dichiarazione sopracitato) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi”*;

RITENUTO condividere le motivazioni espresse nella suddetta risoluzione anche al fine facilitare il contribuente nel compimento degli adempimenti a suo carico;

INTESO che dalla condizione di incertezza applicativa ed interpretativa determinata dalla confusa e caotica successione delle norme e delle indicazioni ministeriali relative ai tributi di che trattasi, nonché sulla base dei richiamati disposti dello statuto del contribuente possano rilevarsi le condizioni per l'applicazione della citata previsione dello Statuto del Contribuente;

TENUTO anche conto che il Governo con D.L. n. 88 del 09/06/2014 ha deciso di prorogare il pagamento della prima rata TASI 2014 al 16 ottobre 2014 per i comuni che non hanno deliberato e pubblicato regolamenti, aliquote e detrazioni TASI sul sito informatico del MEF entro il 23 maggio 2014 e che quindi si determina una disparità di trattamento tra contribuenti residenti in comuni diversi per il versamento dello stesso tributo;

RITENUTO, per le motivazioni più sopra espresse ed in armonia con le indicazioni della risoluzione citata, individuare un termine ragionevole entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti della prima rata TASI e della prima rata IMU 2014 senza applicazione di sanzioni ed interessi;

DATO ATTO che quanto sopra non comporta riflessi significativi sulle previsioni di bilancio;

CONSIDERATO che entro il 16 giugno 2014 i contribuenti dovevano versare al Comune di Berra, a titolo di acconto, la TASI e l'IMU;

RITENUTO di recepire con un proprio atto le indicazioni espresse dal MEF con risoluzione n. 1/DF/2014 del 23.06.2014;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

DELIBERA

1) di individuare, per quanto espresso in narrativa ed in armonia con le indicazioni della risoluzione citata, nel 16 luglio 2014 il termine entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti della prima rata TASI e della prima rata IMU 2014 senza applicazione di sanzioni ed interessi;

2) di disporre che i contribuenti che abbiano già versato la prima rata Tasi e/o Imu 2014 dopo il termine del 16 giugno scorso avvalendosi della facoltà prevista dall'art.13 del D.Lgs. 18.12.1997, n°472 (*ravvedimento operoso*), potranno detrarre gli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi dall'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta a saldo o, altrimenti, chiederne il rimborso in caso di pagamento effettuato in unica soluzione;

3) di disporre, altresì, che il Servizio Tributi si conformi a quanto sopra;

4) di dichiarare il presente atto, con lo stesso esito di votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4°, del D. Leg.vo 18.08.2000 – n. 267.

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - INAPPLICABILITA' DI SANZIONI E DI INTERESSI NEL CASO DI INSUFFICIENTE O MANCATO VERSAMENTO DEL TRIBUTO ENTRO IL 16 LUGLIO 2014 - ART. 10 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000, N 212 RECANTE LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE -.

<p style="text-align: center;">PARERE</p> <p style="text-align: center;">DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p> <p style="text-align: center;">(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)</p>	<p style="text-align: center;">Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime il seguente parere:</p> <p style="text-align: center;">Favorevole</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile F.to CIARLINI CLAUDIO</p>
---	--

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

IL VICE SEGRETARIO

F. to DAL MORO ALESSANDRA

IL SINDACO

F. to ZAGHINI ERIC

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Telematico il 14-07-2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – c. 1° del D. Lgs. 267/2000.

Berra li, 14-07-2014

IL VICE SEGRETARIO
F. to DAL MORO ALESSANDRA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Berra li, 14-07-2014

IL VICE SEGRETARIO
DAL MORO ALESSANDRA

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000, art. 134 – 3° comma.

IL SEGRETARIO
F.to _____